

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 71/A**

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza ex art. 52, comma 7 delle N.O.I.F. presentata dalla MILAN CLUB GIANNI RIVERA PATERNÒ;
- vista la comunicazione della Segreteria Federale in data 30 luglio 2004, prot. 155.1/GG/Segr. trasmessa alla suddetta società, concernente gli adempimenti da espletarsi ai sensi della citata norma;
- preso atto che nel termine fissato, la società non ha effettuato gli adempimenti richiesti;
- visto l'art. 52, comma 7 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di respingere l'istanza ex art. 52, comma 7 delle N.O.I.F. presentata dalla MILAN CLUB GIANNI RIVERA PATERNÒ.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 AGOSTO 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro